

□ **Interrogazione n. 123**

presentata in data 17 febbraio 2016

a iniziativa del Consigliere Fabbri

“DGR 1051 del 30/11/2015 “R.R. 4/2015 – Classificazione e piano di alienazione beni immobili della Regione”

a risposta orale urgente

Premesso che:

- con Delibera di Giunta regionale n. 1051 del 30/11/2015 recante “R.R. 4/2015 – Classificazione e piano di alienazione beni immobili della Regione” si modifica la classificazione e si dichiara l’alienabilità di alcuni beni del patrimonio immobiliare della Regione Marche, tra cui la struttura denominata “Ca’ Ravignana” nel “Monte Vicino sul Candigliano”; e le strutture denominate “Ca’ Romiti” e “Campi Abete” nella Foresta Delle Cesane;
- la legge regionale 01 luglio 2008, n.18 “Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali” all’art.1 prevede che la Regione valorizzi il ruolo istituzionale delle Comunità montane per la promozione e lo sviluppo dei territori montani;
- tra le funzioni esercitate dalle Comunità montane, oggi Unioni montane, c’è la gestione del demanio forestale regionale, come indicato all’art. 6 della stessa lr. 18/2008 e dall’art. 16 della lr. 6/2005 “Legge forestale regionale”;

Considerato che:

- le strutture denominate “Ca’ Ravignana” nel “Monte Vicino sul Candigliano”, “Ca’ Romiti” e “Campi Abete” nella Foresta delle Cesane ed altri immobili indicati nella delibera citata in premessa, insistono nel territorio del Demanio forestale regionale e, realizzati come presidio del Demanio stesso e come servizio alla gestione di quel territorio, sono circondati da zone floristiche protette e comunque da aree naturali di proprietà pubblica;

Ritenuto che:

- dichiarare l’alienabilità, e quindi promuovere la vendita, di beni immobili come quelli indicati, significa sia autorizzare in territori demaniali la presenza di enclave private, a cui i Comuni dovranno provvedere con eventuali oneri di urbanizzazione primaria e secondaria (viabilità, linee elettriche ed idriche, ecc.), sia sottrarre ai cittadini la completa fruizione dell’ambiente naturale pubblico circostante;

Rilevato che:

- la lr 35/2013 “Norme in materia di Unioni montane e di esercizio associato delle funzioni dei Comuni montani” dispone che la Regione disciplina l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni montani, allo scopo di potenziare il loro ruolo di interlocutori primari degli utenti nello svolgimento dei medesimi servizi e funzioni e di garantire un efficace governo del territorio. Contrariamente a tale disposizione, sembra che l’Unione Alta Valle del Metauro, abbia appreso dalla stampa della decisione dell’alienabilità degli immobili indicati;
- esiste già da tempo un progetto per la gestione del complesso “Ca’ Ravignana”, avanzato presso l’Unione Alta Valle del Metauro e trasmesso anche agli uffici regionali che si propone di valorizzare l’immobile come bene pubblico attraverso il ruolo di Centro di Educazione Ambientale, per il quale c’è anche l’interessamento dell’Unione stessa;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta Regionale per sapere se intenda:

- 1) coinvolgere nella gestione del demanio le Unioni montane, quali interlocutori primari degli utenti, per garantire un efficace governo del territorio come indicato dalla l.r. 35/2013 e con quali modalità;
- 2) rapportarsi con le Unioni Montane nelle decisioni relative alle destinazioni d'uso dei terreni ed immobili che insistono nel loro territorio e quali azioni intenda intraprendere nell'immediato ;
- 3) revocare l'alienabilità del complesso "Ca' Ravignana" per il quale esiste già un progetto di valorizzazione;
- 4) rivedere il piano di alienazione degli immobili che, a seguito di un auspicato confronto con le comunità montane/unioni montane deputate al governo del territorio, verranno considerati utili all'erogazione di servizi pubblici.